

ROMA 7/03/2004

A. N. F. I. M.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA LE FAMIGLIE ITALIANE DEI
MARTIRI CADUTI PER LA LIBERTA' DELLA PATRIA

S T A T U T O

TITOLO I

Disposizioni Generali

CAPO I

La sede e gli scopi

Articolo 1

L'Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria ha sede in Roma.

Essa accoglie ed unisce i parenti e gli affini dei martiri che immolarono la loro vita per la libertà della Patria nella lotta contro il nazifascismo e di tutti coloro che sono caduti per la difesa delle istituzioni repubblicane.

Articolo 2

L'Associazione è apolitica e si propone i seguenti scopi:

- a) - mantenere vivo il culto dei martiri e promuovere cerimonie, onoranze civili e religiose ed iniziative culturali, quali convegni, seminari di studio, tavolo rotonde, borse di studio, pubblicazioni, che abbiano come finalità la memoria del loro sacrificio;
- b) - promuovere ed attuare iniziative, anche assistenziali, intese a tutelare gli interessi morali e materiali degli associati.

./..

L'Associazione si propone come impegno fondamentale la diffusione degli ideali di libertà e di giustizia e degli altri scopi sociali fra i giovani e nelle scuole. Auspica, in funzione di un più agevole conseguimento delle proprie finalità, la elezione di almeno un giovane in ciascuno dei propri organi collegiali.

CAPO II

I soci

Articolo 3

L'Associazione è composta da soci ordinari e straordinari:

- a) - sono soci ordinari i parenti e gli affini dei martiri;
- b) - sono soci straordinari le persone fisiche e giuridiche che, con l'impegno culturale, sociale, con l'interesse agli studi di storia del movimento di liberazione o altri contributi, partecipino in modo fattivo alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Articolo 4

Coloro che abbiano acquisito speciali benemeritenze verso l'Associazione possono essere nominati dal Consiglio nazionale soci d'onore.

Articolo 5

Ciascun Comitato regionale iscrive in apposito registro i soci ordinari residenti nel territorio regionale corrispondente.

I soci ordinari, residenti nelle regioni ove manchi il corrispondente Comitato regionale o all'estero, sono iscritti presso la Presidenza nazionale, in apposito registro.

L'ammissione dei soci ordinari, residenti nelle regioni ove sia costituito il Comitato regionale, è deliberata all'unanimità dal Comitato regionale stesso, che ne dà comunicazione al Presidente nazionale. Contro la reie-

zione della domanda è ammesso ricorso al Consiglio nazionale.

L'ammissione dei soci ordinari, residenti nella regione ove non sia costituito il Comitato regionale o all'estero, è deliberata all'unanimità dalla Giunta esecutiva. Contro la reiezione della domanda è ammesso ricorso al Consiglio nazionale.

L'ammissione dei soci straordinari è deliberata all'unanimità dal Consiglio nazionale, sentito il parere del Comitato regionale, competente in relazione al luogo di residenza, domicilio o sede del socio da ammettere. Tali soci sono iscritti, presso la Presidenza nazionale, in apposito registro.

Possono essere istituiti, presso i Comitati regionali o presso la Presidenza nazionale, registri speciali, ove vengano iscritti, in qualità di soci giovanili, studenti delle scuole di ogni ordine e grado. L'ammissione è deliberata secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi terzo e quarto.

I soci giovanili non sono tenuti al pagamento delle quote sociali e non hanno diritto al voto finché minori.

Articolo 6

La quota associativa è determinata dalla Giunta esecutiva.

I Comitati regionali possono discostarsi dalle determinazioni di cui al comma precedente, deregandovi per motivate ragioni di carattere locale.

Con deliberazione del Consiglio nazionale o dei Comitati regionali competenti ai sensi del terzo e quarto comma del precedente art.5, possono essere esonerati dal versamento della quota associativa i soci di età superiore a 60 anni, che si trovino in condizioni economiche di grave disagio.

I soci ricevono la tessera sociale del tipo stabilito dalla Giunta esecutiva.

Articolo 7

Il socio che abbia commesso atti pregiudizievoli agli scopi dell'Associazione è passibile, a seconda della gravità del caso, di:

- a) - ammonizione
- b) - sospensione da ogni attività associativa fino al massimo di un anno
- c) - espulsione

I provvedimenti sono deliberati dalla Giunta esecutiva.

Avverso le deliberazioni della Giunta esecutiva, il socio può ricorrere al Consiglio nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

CAPO III

Il patrimonio sociale e i mezzi di finanziamento.

Articolo 8

L'Associazione provvede all'attuazione dei suoi fini:

- a) - con le quote sociali ed i contributi volontari dei soci;
- b) - con gli eventuali contributi dello Stato, di Enti e di privati;
- c) - con il ricavato di eventuali iniziative che non siano in contrasto con il carattere dell'Associazione;
- d) - con le rendite patrimoniali.

Articolo 9

Alla Giunta esecutiva ed ai Comitati regionali è affidato l'uso e l'ordinaria amministrazione degli immobili di proprietà dell'Associazione, dei mobili delle rispettive sedi e di ogni altro bene in proprietà.

Articolo 10

L'importo delle quote associative annuali è devoluto per il novanta per cento ai Comitati regionali e per il dieci per cento al Consiglio nazionale.

TITOLO II

Gli organi dell'Associazione

CAPO I

Gli Organi centrali.

Articolo 11

Sono organi centrali dell'Associazione:

- a) Il Congresso Nazionale
- b) Il Consiglio Nazionale
- c) Il Presidente Nazionale
- d) I Vice Presidenti Nazionali
- e) Il Segretario Generale
- f) La Giunta Esecutiva
- g) Il Collegio Centrale dei Sindaci
- h) Il Collegio dei Probiviri

Articolo 12

Il Congresso nazionale è l'organo supremo dell'Associazione.

Hanno diritto al voto nel Congresso nazionale i delegati dei soci, separatamente eletti fra gli iscritti in ciascuno dei registri previsti al precedente articolo 5, in ragione di un delegato ogni 50 soci o frazione, nonchè il Presidente nazionale ed i Presidenti regionali.

I delegati al Congresso nazionale vengono eletti almeno trenta giorni prima della data fissata per il Congresso stesso.

Il Congresso nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni quattro anni e in via straordinaria ogniqualvolta il Consiglio nazionale lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Articolo 13

La riunione ordinaria del Congresso deve essere indetta almeno trenta giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica e quando il Consiglio stesso debba essere sostituito o integrato.

La riunione straordinaria deve essere indetta non oltre quarantiquattro giorni dalla richiesta fattane dai soci.

Il Congresso nazionale è convocato dal Presidente che fissa la data, il luogo e l'ora della riunione, dandone comunicazione ai soci almeno sessanta giorni prima.

Articolo 14

Sono di esclusiva competenza del Congresso nazionale:

- a) - l'indirizzo generale della vita associativa;
- b) - le modifiche dello Statuto;
- c) - l'elezione dei componenti il Consiglio nazionale;
- d) - l'elezione di tre membri effettivi e di due supplenti del Collegio centrale dei sindaci.

Ogni socio può proporre alla Presidenza nazionale modifiche ed integrazioni dello Statuto fino a trenta giorni prima del Congresso nazionale.

Articolo 15

Il Congresso, dichiarato aperto dal Presidente dell'Associazione, elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente che ne dirigono i lavori, un Segretario e tre scrutatori che assistono il Presidente nelle votazioni e nella verifica dei poteri.

Articolo 16

Il Consiglio nazionale è composto da sette consiglieri effettivi e tre supplenti eletti dal Congresso nazionale, nonché dai Presidenti dei Comitati regionali in qualità di consiglieri effettivi.

I consiglieri supplenti subentrano, secondo l'ordine di elezione e, in caso di parità, secondo l'età, ai consiglieri nazionali effettivi che vengano a cessare dalla carica nel corso del quadriennio.

Articolo 17

Il Consiglio nazionale elegge, nella sua prima riunione, tra i suoi componenti effettivi, il Presidente nazionale, i Vice Presidenti e la Giunta esecutiva nazionale.

Articolo 18

I membri del Consiglio nazionale durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Essi restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Articolo 19

Il Consiglio nazionale si riunisce di regola ogni quattro mesi o tutte le volte che il Presidente nazionale lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso, da portare a conoscenza di ciascun consigliere nazionale almeno dieci giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare.

E' ammessa la votazione per delega, con il limite di due voti per delegato, oltre il proprio.

Articolo 20

Il Consiglio nazionale nomina fra i propri componenti effettivi una Giunta esecutiva, composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre consiglieri.

Il Consiglio nazionale:

- a) - attua le deliberazioni e le direttive del Congresso;
- b) - redige le proposte di modificazione dello Statuto da sottoporre al Congresso nazionale;
- c) - può cooptare nel suo seno fino a cinque altre persone, non iscritte all'Associazione, che si siano particolarmente distinte nella loro collaborazione verso l'Associazione stessa o che ricoprano incarichi rilevanti in organismi aventi intenti analoghi a quelli dell'A.N.F.I.M.;
- d) - delibera l'assunzione, il licenziamento ed il trattamento economico del personale;
- e) - delibera entro il mese di novembre il bilancio di previsione per l'anno seguente ed entro il mese di aprile il conto consuntivo dell'anno precedente;
- f) - provvede su ogni affare che importi trasformazioni o diminuzioni di patrimonio e l'attuazione degli scopi sociali;
- g) - decide sulle vertenze, dissidi e contrasti di qualsiasi natura che possano sorgere tra i Comitati regionali e nel suo seno;
- h) - si sostituisce agli organi regionali in casi di inattività per le funzioni ad essi demandate dal presente Statuto;
- i) - scioglie, nel caso di grave violazione dei principi statutari, i Comitati regionali;
- l) - delibera la nomina dei soci d'onore;
- m) - esercita le altre attribuzioni ad esso conferite dal presente Statuto e può delegare al Presidente nazionale e alla Giunta esecutiva la trattazione di determinati affari di propria competenza.

Articolo 21

Il Presidente nazionale:

- a) - ha la rappresentanza dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle norme statutarie e sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e della Giunta esecutiva;

- b) - esamina gli atti e formula le proposte da sottoporre al Consiglio nazionale; in caso di necessità ed urgenza, assume i poteri del Consiglio nazionale, salvo ratifica da proporsi al Consiglio nazionale stesso, nella prima adunanza;
- c) - ha la gestione delle entrate e delle spese in bilancio;
- d) - può disporre ispezioni e inchieste per accertare il regolare funzionamento dei Comitati regionali;
- e) - può intervenire o farsi rappresentare dai suoi delegati nelle adunanze degli organi regionali;
- f) - può chiedere gli atti deliberativi ai Comitati regionali.

Articolo 22

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente Nazionale in caso di assenza o impedimento.

Articolo 23

La Giunta esecutiva provvede alla esecuzione delle deliberazioni e delle direttive del Consiglio nazionale, compie gli atti di ordinaria amministrazione, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale e delibera su materie ad essa delegate, entro i limiti stabiliti dalla delega stessa, dandone comunicazione nella prima riunione del Consiglio nazionale.

Articolo 24

Il Segretario Generale viene eletto tra i componenti del Consiglio Nazionale, nella riunione di insediamento del Consiglio Nazionale.

I verbali, approvati dal Consiglio Nazionale, sono redatti e firmati dal Presidente e dal personale di Segreteria a cui vengono dettati dal Consiglio stesso.

Articolo 25

Il Collegio centrale dei sindaci è costituito da:

- tre sindaci effettivi e due supplenti eletti dal Congresso nazionale;
- un sindaco effettivo nominato dal Ministero vigilante.

I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I sindaci supplenti subentrano ai sindaci effettivi che vengano a cessare dalla carica durante il quadriennio, secondo l'ordine di elezione e, in caso di parità di voti, secondo l'età.

Articolo 26

I sindaci effettivi eleggono, nella prima riunione, tra i propri componenti effettivi, il Presidente del Collegio dei sindaci.

Articolo 27

Il Collegio dei sindaci ha il controllo della gestione economica e finanziaria, assiste alle riunioni degli organi deliberanti dell'Associazione, alle quali deve essere sempre invitato, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei registri contabili ed effettua verifiche di cassa almeno ogni trimestre.

I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente.

Articolo 28

Il Collegio dei sindaci esamina i rendiconti annuali redigendo apposite relazioni.

Articolo 29

Il Collegio nazionale dei probiviri è eletto dal Congresso nazionale ed è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, anche non soci, scelti tra persone di elevata posizione morale e sociale: essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Nella sua prima riunione il Collegio medesimo elegge il proprio presidente fra i componenti effettivi.

I membri supplenti subentrano a quelli effettivi che cessano dalla carica nel corso del quadriennio.

La carica di membro del Collegio nazionale dei probiviri è incompatibile con quella di Presidente nazionale, di consigliere nazionale o di membro del Collegio centrale dei sindaci.

Articolo 30

Il Collegio nazionale dei probiviri fornisce pareri su gravi contrasti insorti fra soci ed Associazione o fra organi periferici ed organi centrali dell'Associazione.

CAPO II

Gli organi regionali

Articolo 31

Sono organi regionali dell'Associazione:

- a) - il Congresso regionale;
- b) - il Comitato regionale;
- c) - il Presidente regionale;

- d) - il Vice Presidente regionale;
- e) - il Collegio regionale dei Sindaci.

Articolo 32

Il Congresso regionale si riunisce in via ordinaria, almeno una volta ogni quattro anni, per ascoltare la relazione morale e finanziaria del Comitato regionale, per l'elezione dei membri del Comitato regionale e del Collegio regionale dei sindaci e, in via straordinaria ogni volta che il Consiglio regionale lo ritenga necessario o che ne sia formulata richiesta scritta da almeno un decimo dei soci, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Al Congresso regionale intervengono i delegati dei soci residenti nella regione nella quale sia costituito il relativo Comitato regionale, in ragione di un delegato ogni trenta soci o frazione.

Articolo 33

Il Congresso regionale è convocato dal Presidente del Comitato regionale che ne fissa la data l'ora e il luogo di riunione e l'ordine del giorno.

La riunione ordinaria deve essere indetta almeno trenta giorni prima della scadenza del Comitato regionale in carica.

La convocazione deve essere comunicata a ciascun componente almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

La riunione straordinaria deve essere indetta non oltre quarantacinque giorni dalla richiesta fattane dai soci.

Articolo 34

In ogni Comune capoluogo di regione può essere costituito, con delibera del Consiglio Nazionale, un Comitato regionale, purchè il numero dei soci residenti nella regione non sia inferiore a cento.

./..

Con delibera del Consiglio nazionale, la sede di uno o più Comitati regionali può essere fissata in località diversa dal capoluogo di regione, nel caso che in essa si siano verificati importanti fatti della storia della libertà della Patria.

Il Comitato regionale del Lazio ha sede presso la Presidenza Nazionale.

Il Comitato regionale è composto di sette consiglieri effettivi e tre supplenti, eletti dal Congresso regionale e può cooptare nel suo seno fino a tre altre persone, non iscritte all'Associazione, che si siano particolarmente distinte nella loro collaborazione verso l'Associazione stessa o che ricoprano incarichi rilevanti in organismi aventi intenti analoghi a quelli dell'A.N.F.I.M.

I componenti del Comitato regionale durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Al termine del quadriennio essi restano in carica fino a quando il nuovo Comitato non si sia insediato.

I consiglieri supplenti subentrano a quelli effettivi che vengano a mancare nel corso del quadriennio, secondo i criteri previsti al secondo comma dell'art. 16.

Articolo 35

Il Comitato Regionale elegge nella Sua I^o riunione, tra i propri componenti effettivi, il Presidente ed il Vice Presidente.

Altresì il Presidente Nazionale, nomina all'interno del Consiglio regionale, un Delegato della Memoria, che avrà cura di nominare un Suo Vice, che collabora con la Presidenza Nazionale vigilando sull'operato del Consiglio Regionale intervenendo con diritto di veto su tutto ciò che non è pertinente alla Memoria ed alla tutela dei Martiri.

A tale diritto di veto, si può ricorrere alla Presidenza Nazionale entro 30gg.

Articolo 36

Il Presidente convoca tutte le volte che lo ritiene necessario, e almeno ogni sei mesi, il Comitato regionale, portando a conoscenza di ciascun consigliere gli argomenti da trattare almeno dieci giorni prima della riunione.

Il Comitato regionale è inoltre convocato quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Articolo 37

Il Comitato regionale:

- a) - esplica nell'ambito della Regione funzioni analoghe a quelle che nel campo nazionale svolge il Consiglio nazionale;
- b) - delibera entro il mese di ottobre il bilancio di previsione per l'anno seguente e le sue variazioni e, entro il mese di marzo, il conto consuntivo dell'anno precedente;
- c) - attua le iniziative e i compiti che ad esso vengono affidati dal Consiglio nazionale;
- d) - può delegare al Presidente regionale la trattazione di determinati affari di propria competenza.

Articolo 38

I Collegi regionali dei sindaci sono costituiti da tre componenti effettivi e due supplenti.

Articolo 39

Si applicano ai Collegi regionali dei sindaci le norme di cui agli articoli 25, secondo e terzo comma, 26, 27 e 28.

TITOLO III

Disposizioni comuni e finali

CAPO I

Le adunanze, le deliberazioni, le cariche sociali.

Articolo 40

Ove non sia diversamente ed espressamente disposto, provvedono alla convocazione degli organi collegiali i rispettivi Presidenti.

Delle convocazioni dei Congressi regionali deve essere data comunicazione al Consiglio nazionale, per consentire eventuali interventi.

Articolo 41

Per la validità delle riunioni del Congresso nazionale e dei Congressi regionali è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei delegati. In seconda convocazione, le riunioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la validità delle riunioni degli altri organi collegiali è parimenti necessaria, in prima convocazione, la presenza o la rappresentanza di almeno la metà dei componenti. In seconda convocazione, le riunioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti o dei rappresentati; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente del collegio.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei delegati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

./..

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati.

Per deliberare lo scioglimento di un Comitato regionale e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei delegati.

Articolo 42

Le deliberazioni riguardanti persone fisiche devono essere adottate con voto segreto.

Fra candidati che riportino parità di voti in elezioni o scrutini prevale il più anziano di età.

Articolo 43

Contro ogni deliberazione degli organi regionali può essere proposto dai soci interessati ricorso al Consiglio nazionale, entro trenta giorni dalla data della deliberazione stessa.

Il Consiglio nazionale può deliberare l'annullamento totale o parziale della deliberazione impugnata.

Articolo 44

I membri degli organi direttivi collegiali che, senza giustificato motivo, risultino assenti a quattro riunioni del rispettivo collegio decadono dalla carica

CAPO II

I mezzi

Articolo 45

Al Consiglio nazionale compete deliberare l'assegnazione ai Comitati regionali di contributi ordinari annuali, determinati in proporzione al numero dei soci iscritti.

Articolo 46

Il Consiglio nazionale può deliberare l'assegnazione ai Comitati regionali di contributi straordinari per iniziative di particolare rilevanza, conformi agli scopi statutari.

CAPO III

Norme finali

Articolo 47

L'anno finanziario dell'Associazione corrisponde a tutti gli effetti all'anno solare.

Articolo 48

In caso di scioglimento dell'Associazione, le eventuali rimanenze patrimoniali sono devolute ad Enti aventi scopi analoghi a quelli dell'Associazione.

Articolo 49

In caso di scioglimento di un Comitato regionale le eventuali rimanenze patrimoniali sono devolute all'Associazione nazionale.

./..

Articolo 50

Tutte le cariche ricoperte presso l'A.N.F.I.M. sono gratuite.